

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 novembre 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2024, n. 7.

**Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montev ecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montev ecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007.** (24R00182) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2024, n. 8.

**Modifiche alla legge regionale 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) - Ortoterapia.** (24R00183)..... Pag. 3

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 gennaio 2024, n. 05/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 47/2020.** (24R00128)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2024, n. 06/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2023, n. 5.** (24R00129) ..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 gennaio 2024, n. 07/Pres.


**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione dei danni arrecati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).** (24R00130).... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 gennaio 2024, n. 010/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento recante la disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 165 del 26 settembre 2023.** (24R00131) ..... Pag. 9



<b>REGIONE ABRUZZO</b>		<b>REGIONE SICILIA</b>	
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2024, n. 1. <b>Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle.</b> (24R00087) . . . . .	Pag. 10	LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2024, n. 3. <b>Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali).</b> (24R00089) . . . . .	Pag. 13
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2024, n. 2. <b>Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio).</b> (24R00088) . . . . .	Pag. 11	LEGGE 21 marzo 2024, n. 5. <b>Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare.</b> (24R00163) . . . . .	Pag. 14



## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2024, n. 7.

**Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevicchia e della Valle del Curone in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevicchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007.**

*(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 3 maggio 2024)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro nel Comune di Garlate per l'aggregazione di aree territoriali già parte del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) «Monte di Brianza» e nel Comune di Valmadrera a seguito dell'integrazione dei Monumenti naturali «Sass Negher» e «Sasso di Preguda», in attuazione dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016*

1. I confini del Parco regionale del Monte Barro sono ampliati nel Comune di Garlate per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS «Monte di Brianza» e nel Comune di Valmadrera a seguito dell'integrazione dei Monumenti naturali «Sass Negher» e «Sasso di Preguda» in attuazione dell'art. 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ente gestore del Parco regionale del Monte Barro subentra alla Comunità montana del Lario Orientale-Valle San Martino nella gestione dei Monumenti naturali «Sass Negher» e «Sasso di Preguda»; la Comunità montana concorre a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco nei rapporti giuridici riguardanti tali monumenti naturali, tenendo conto dei contenuti della convenzione di cui all'art. 3, comma 10, della l.r. 28/2016;

b) il territorio del Comune di Garlate, già facente parte del PLIS «Monte di Brianza», è individuato all'interno del Parco regionale del Monte Barro ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); il comune, a se-

guito di tale individuazione e in conseguenza del recesso dal PLIS deliberato ai fini dell'aggregazione del relativo territorio al parco regionale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016, concorre a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 della presente legge.

3. I confini del Parco regionale del Monte Barro sono individuati nella planimetria «Parco regionale del Monte Barro», in scala 1:10.000, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria in scala 1:10.000.

#### Art. 2.

*Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro. Modifiche alla l.r. 16/2007*


1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro di cui all'art. 1 della presente legge, ai sensi dell'art. 206-bis della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) e dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016, nonché tenuto conto di quanto previsto all'art. 8, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»), alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale). — 1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Monte Barro nel Comune di Garlate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevicchia e della Valle del Curone in attuazione dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevicchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007» e si applica quanto previsto dall'art. 206 bis, commi 2, 3 e 5.

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco del Monte Barro nel Comune di Valmadrera si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera e), della l.r. 28/2016.»;

b) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale del Monte Barro, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevicchia e della Valle del Curone in attuazione dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevicchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007», unitamente agli estremi della legge stessa.



## Art. 3.

*Ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgrehentino per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS «Monte di Brianza» e nel Comune di Merate a seguito dell'integrazione della riserva naturale «Lago di Sartirana», in attuazione dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016*

1. I confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone sono ampliati nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgrehentino per l'aggregazione di aree territoriali già parte del PLIS «Monte di Brianza» e nel Comune di Merate a seguito dell'integrazione della riserva naturale «Lago di Sartirana», in attuazione dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ente gestore del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone subentra al Comune di Merate nella gestione della riserva naturale «Lago di Sartirana»; il Comune di Merate concorre a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del parco nei rapporti giuridici riguardanti la riserva naturale, tenendo conto dei contenuti della convenzione di cui all'art. 3, comma 10, della l.r. 28/2016;

b) il territorio dei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgrehentino, già facenti parte del PLIS «Monte di Brianza», è individuato all'interno del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi dell'art. 34, comma 1, della l.r. 86/1983. I comuni di cui al precedente periodo, a seguito di tale individuazione e in conseguenza del recesso dal PLIS deliberato ai fini dell'aggregazione del relativo territorio al parco regionale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016, concorrono a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 della presente legge.

3. L'ente gestore del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone subentra, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 12, comma 1, lettera f), della l.r. 28/2016, nella gestione della zona speciale di conservazione (ZSC) «Lago di Sartirana» senza che tale subentro comporti ulteriore ampliamento dei confini del parco.

## Art. 4.

*Modifica in riduzione dei confini del Parco regionale e del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Merate e di Missaglia ai sensi della l.r. 86/1983 e ridefinizione dei rispettivi confini*

1. I confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone sono modificati, in riduzione del perimetro, nel Comune di Merate, per una superficie pari a 8.700 metri quadri, ai sensi dell'art. 16-bis della l.r. 86/1983.

2. I confini del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono modificati, in riduzione del perimetro, nel Comune di Missaglia, per una superficie pari a 300 metri quadri, ai sensi dell'art. 16-ter della l.r. 86/1983.

3. I confini del Parco regionale e del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, a seguito degli ampliamenti e delle modifiche in riduzione di cui, rispettivamente, all'art. 3 e ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono individuati nella planimetria «Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone», in scala 1:10.000, costituita da due fogli «Tav. 1» e «Tav. 2», allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria in scala 1:10.000.

## Art. 5.

*Ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.*

Modifiche alla l.r. 16/2007

1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone di cui all'art. 3, ai sensi dell'art. 206-bis della l.r. 16/2007 e dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016, nonché tenuto conto di quanto previsto all'art. 8, comma 1, della l.r. 12/2011, alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 36 dopo la parola «Merate» sono aggiunte le seguenti «, Airuno, Valgrehentino»;

b) dopo l'art. 38-bis 1 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis 2 (Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale). —

1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Airuno, Olgiate Molgora e Valgrehentino, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007» e si applica quanto previsto dall'art. 206 bis, commi 2, 3 e 5.

2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone nel Comune di Merate si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere c) e d), della l.r. 28/2016.»;

c) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale e al Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Ampliamento dei confini del Parco regionale del Monte Barro e del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in attuazione



dell'art. 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e riduzione dei confini dei parchi regionali e naturali di Montevecchia e della Valle del Curone ai sensi della l.r. 86/1983 con conseguenti modifiche alla l.r. 16/2007» unitamente agli estremi della legge stessa.

2. Con la variante del piano territoriale di coordinamento del parco di cui al comma 1, lettera *b*), fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 1, lettera *d*), della l.r. 28/2016 per la variante di piano riferita all'integrazione, in tale parco, della riserva naturale «Lago di Sartirana», sono stralciate le previsioni relative alle aree oggetto di riduzione di superficie ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della presente legge.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni relative al PLIS «Monte di Brianza»*

1. La Provincia di Lecco si esprime, ai sensi dell'art. 34, comma 7, della l.r. 86/1983, in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale del PLIS «Monte di Brianza», come territorialmente ridefinito in applicazione della presente legge, adeguando, ove sussista tale permanenza, il perimetro di tale PLIS a seguito dell'ampliamento del Parco regionale del Monte Barro e di quello di Montevecchia e della Valle del Curone per aggregazione delle aree territoriali comunali di cui agli articoli 1, comma 2, lettera *b*), e 3, comma 2, lettera *b*).

#### Art. 7.

##### *Clausola di neutralità finanziaria*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 aprile 2024

FONTANA

(*Omissis*).

24R00182

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2024, n. 8.

**Modifiche alla legge regionale 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) - Ortoterapia.**

*(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 3 maggio 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 18/2015*

1. Alla legge regionale 1° luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici»;

*b*) all'art. 1, comma 1, dopo la parola «collettivi» sono inserite le seguenti: «e riabilitativo-terapeutici»;

*c*) all'art. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 *bis*. La Regione riconosce l'ortoterapia quale terapia complementare utile ai fini riabilitativo-terapeutici per gli anziani, le persone con disabilità, disagi gravi o che hanno avuto storie di svantaggio e marginalità.»;

*d*) all'art. 2, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d bis*) orti “riabilitativo-terapeutici”: appezzamenti di terreno, assegnati prioritariamente ad associazioni per finalità sociali o a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilità, o aree verdi all'interno di residenze sanitarie, sociosanitarie, sociali, istituti penitenziari in cui vengono sviluppati progetti di ortoterapia.»;

*e*) all'art. 3, comma 1, dopo le parole «istituti scolastici» sono inserite le seguenti: «, dalle province, dalle comunità montane, dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, dagli istituti penitenziari, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale»;

*f*) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: «*d bis*) orti riabilitativo-terapeutici.»;

*g*) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

«Art. 5 *bis* (Orti riabilitativo-terapeutici). — 1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'art. 3, comma 1, elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, volti a ottenere risultati riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagi o disabilità o in condizioni di marginalità e svantaggio.»;



h) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Norma finanziaria*). — 1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziare alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2024-2026.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 *bis*, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

3. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.»

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 aprile 2024

FONTANA

24R00183

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 gennaio 2024, n. 05/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 47/2020.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 24 gennaio 2024)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017) e successive modificazioni e in particolare l'art. 4, commi 30 e 30-bis secondo cui l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino

al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, comprese le relative pertinenze, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro, da edifici di proprietà di persone fisiche già sedi di imprese cessate;

Visto il successivo comma 31 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa;

Visto il proprio decreto 19 marzo 2020, n. 047/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'art. 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con D.P.Reg. n. 47/2020);

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 29 dicembre 2023;

Decreta:

1. È emanato il regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'art. 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con D.P.Reg. n. 47/2020, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'art. 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), emanato con D.P.Reg. n. 47/2020.**

(*Omissis*)



## Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del D.P.Reg. n. 47/2020*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2020, n. 47/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell'art. 4, comma 30-bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono oggetto dei contributi di cui al presente regolamento gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto nonché di manufatti contenenti amianto friabile mappati nell'applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.)»;

b) al comma 2 dopo le parole: «immobili ubicati sul territorio regionale», sono inserite le seguenti: «e mappati nell'applicativo A.R.Am.»;

c) al comma 3 dopo le parole: «categorie catastali "C"» sono inserite le seguenti: «, non pertinenza di edificio ad uso residenziale.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi relativi alle coperture in amianto sono ammessi a contributo se le stesse presentano lo stato di conservazione "pessimo" o "scadente", come risultante dal certificato di mappatura generato dall'applicativo A.R.Am.».

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. n. 47/2020*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 47/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

b) al comma 2 la lettera c) è abrogata.

## Art. 3.

*Modifica all'art. 6 del D.P.Reg. n. 47/2020*

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 47/2020 le parole: «nella misura massima del 30 per cento dell'importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto» sono soppresse.

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 10 del D.P.Reg. n. 47/2020*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 47/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: «elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa,» sono inserite le seguenti: «intestata al beneficiario,» e dopo le parole: «documentazione giustificativa della spesa» sono inserite le seguenti: «,intestata al beneficiario,»;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole: «ove presente» sono soppresse;

c) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «Il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione non può, complessivamente, essere prorogato per un periodo superiore a ventiquattro mesi.».

## Art. 5.

*Norma transitoria*

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 47/2020, come modificato dall'art. 4, si applica anche ai contributi già concessi e per i quali non è ancora scaduto il termine di rendicontazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

**24R00128**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 gennaio 2024, n. 06/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2023, n. 5.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 gennaio 2024, n. 5)*


## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) nel testo vigente;

Visto l'articolo 10 della citata legge regionale che:

al comma 1 prevede che al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all'art. 6 della citata legge regionale, in corso di validità e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un fondo iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

al comma 4 demanda a un successivo regolamento regionale le modalità e i termini di presentazione della



domanda, le modalità di erogazione, eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione;

Visto il «Regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 22/2021 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)» emanato con proprio decreto del 17 gennaio 2023, n. 05/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2023, n. 5» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2024, n. 26;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2023, n. 5», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento di modifica al regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2023, n. 5.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 5/2023*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2023, n. 5 (Regolamento per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare prevista dall'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità)) il numero «30.000,00» è sostituito dal seguente: «35.000,00».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 5/2023*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 5/2023 è inserito il seguente comma:

«2-bis La mancata o errata presentazione della documentazione di cui al comma 2 comporta l'inammissibilità della domanda».

2. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 5/2023 il numero: «30.000,00» è sostituito dal seguente: «35.000,00».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 5/2023 è inserito il seguente comma:

«6-bis Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, il Servizio provvede a richiederli, fissando un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

24R00129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 gennaio 2024, n. 07/Pres.


**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione dei danni arrecati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 31 gennaio 2024)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese



agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione dei danni arrecati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2023, n. 1929;

Decreta:

1.. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione dei danni arrecati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione dei danni arrecati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).**

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione dei danni arrecati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, in particolare dell'art. 14 riferito agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata, condotto dalla stessa impresa agricola;

b) reti: reti o altre soluzioni, quali, tra l'altro, teli antipioggia, che garantiscano la funzione di protezione antinsetto;

c) monoblocco: allestimento della protezione sull'intero appezzamento incluso il tamponamento perimetrale sui quattro lati, con appoggio su struttura portante e con eventuale predisposizione di spazio di entrata lungo le linee di testata;

d) monofila: allestimento della protezione, su un singolo filare, con appoggio su filo di colmo alla sommità delle piante e sistemi di agevolazione della movimentazione;

e) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472;

f) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, art. 2, del regolamento (UE) 2022/2472;

g) impresa in difficoltà: impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

h) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

i) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

l) colture danneggiate: coltivazioni frutticole delle specie melo, actinidia, pesco, pero, albicocco, ciliegio e susino danneggiate da *Halyomorpha halys*.

2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti:


a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

c) essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) essere conduttori nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, di terreni destinati o da destinare alla frutticoltura delle specie individuate all'art. 3, comma 1, lettera i);

e) non essere imprese in difficoltà come definite all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.



## Art. 5.

*Costi ammissibili e costi non ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo, per le sole colture danneggiate di cui all'art. 3, comma 1, lettera l) situate nel territorio regionale, i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, per:

- a) l'acquisto e l'installazione di reti;
- b) eventuali strutture di sostegno.

2. Non sono ammissibili a contributo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- b) i costi inerenti ai lavori eseguiti in economia.

## Art. 6.

*Costo Minimo e massimo, intensità di contributo*

1. Il costo minimo per singola domanda di contributo è pari a 1.250,00 euro.

2. Il costo massimo ammissibile è il seguente:

- a) 15.000,00 euro/ha per la soluzione monofilare;
- b) 5.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete anti-grandine precedentemente installata;
- c) 20.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete anti-grandine precedentemente non installata;
- d) 3.500,00 euro/ha per interventi migliorativi su soluzioni monoblocco preesistenti o di nuova realizzazione finalizzati a perfezionare la sigillatura degli impianti.

3. Il costo massimo ammissibile per singola impresa è pari a 200.000,00 euro.

4. Il contributo, in percentuale del costo ritenuto ammissibile, è concesso in conto capitale nella misura del:

- a) so per cento nel caso di investimenti da parte di giovani agricoltori, così come definiti dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 (Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti);
- b) 65 per cento negli altri casi.

## Art. 7.

*Presentazione delle domande*

1. Il richiedente compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it la domanda, redatta, a pena di irricevibilità, utilizzando il modello pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it

2. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva di date di inizio e fine dell'opera, planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare;

b) preventivo della spesa prevista, comprensiva di acquisto di materiali e di eventuali costi di installazione, quantificati, ove possibile, con riferimento al prezzo dei lavori agricoli, con riferimento alla tipologia di lavori più pertinente, approvato con deliberazione della Giunta regionale efficace al momento di presentazione della domanda;

c) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

3. È ammessa la presentazione di un'unica domanda per impresa per anno solare.

## Art. 8.

*Istruttoria delle domande*

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. Le domande possono essere presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda:

- a) comunica l'avvio del procedimento;
- b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa;
- c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- d) verifica l'ammissibilità dei costi;
- e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000;
- f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

g) concede alle imprese beneficiarie il contributo spettante, sulla base delle risorse disponibili, comunicando la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.

4. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

## Art. 9.

*Rendicontazione dei costi*

1. I beneficiario, a conclusione dell'intervento, trasmette al Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura la richiesta per la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e presenta la documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 10.

*Pagamento dei contributi*

i. Il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura, entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta della verifica di avvenuta realizzazione delle opere:

a) verifica la realizzazione delle opere e la rendicontazione dei costi sostenuti e ammessi sulla base della superficie riscontrata a saldo;

b) trasmette la proposta di pagamento all'Amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002, di seguito denominato Fondo.

2. I contributi sono pagati con le disponibilità del Fondo, nei limiti delle disponibilità delle risorse, secondo l'ordine di trasmissione delle proposte inviate dal Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura all'Amministratore del Fondo.

3. L'Amministratore del Fondo, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta, emette gli ordinativi di pagamento a favore delle imprese beneficiarie.

4. Il pagamento non può essere effettuato qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

## Art. 11.

*Obblighi del beneficiario*

i. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data della verifica della realizzazione delle opere:

- a) la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi;
- b) la sede o unità operativa nel territorio regionale.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6, della legge regionale n. 7/2000.



## Art. 12.

*Durata*

1. Le domande di contributo di cui al presente regolamento possono essere presentate fino al 31 dicembre 2029 ai sensi dell'art. 64 del regolamento (UE) 2022/2472.

## Art. 13.

*Divieto di cumulo*

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.

## Art. 14.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 nonché quelle del regolamento (UE) 2022/2472.

## Art. 15.

*Abrogazione*

1. È abrogato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2019, n. 032/Pres.

## Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

24R00130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 gennaio 2024, n. 010/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento recante la disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 165 del 26 settembre 2023.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 gennaio 2024 n. 5)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente Tutela pesca (ETP);

Vista la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'Ente Tutela pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione ora Ente Tutela patrimonio ittico (ETPI);

Visto l'art. 48, comma 1, lettera f) che dispone che con regolamento regionale sono disciplinate le gare di pesca e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle medesime in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all'art. 19 e previo parere del comitato ittico ai sensi dell'art. 12;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto del 26 settembre 2023, n. 0165/Pres. e recante «Disciplina delle gare da pesca, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento recante la disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 165 del 26 settembre 2023» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2134 del 29 dicembre 2023;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante modifiche al regolamento recante la disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 165 del 26 settembre 2023 nel testo allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante modifiche al Regolamento recante la disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 165 del 26 settembre 2023.**

(Omissis).



Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento modifica il regolamento recante la disciplina delle gare di pesca, in attuazione dell'art. 32 della legge regionale 1º dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 165 del 26 settembre 2023.

Art. 2.

*Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 165/2023*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 165 del 26 settembre 2023 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

*Aggiunta degli allegati B e C al decreto del Presidente della Regione n. 165/2023*

1. Al decreto del Presidente della Regione n. 165/2023 sono aggiunti gli allegati B e C al presente regolamento.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto: *Il Presidente:* FEDRIGA

24R00131

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2024, n. 1.

**Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 2 del 10 gennaio 2024)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 102/23 del 27 dicembre 2023.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 3 gennaio, n. 1

Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo intende mantenere viva, soprattutto nelle giovani generazioni, la memoria della tragedia di Marcinelle avvenuta l'8 agosto 1956 nella miniera di carbone di Bois du Cazier a Charleroi in Belgio, una delle più grandi tragedie dell'emigrazione italiana ed abruzzese, comunemente riconosciuta come la catastrofe degli italiani all'estero.

2. La Regione Abruzzo, quale Regione italiana che ha pagato il prezzo più alto nella tragedia di cui al comma 1 nella quale persero la vita ben sessanta minatori abruzzesi, intende altresì preservarne il ricordo al fine di evidenziare la perenne attualità del monito a tutela dei lavoratori di ogni nazionalità che dalla stessa deriva.

Art. 2.

*Partecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo promuove la costituzione di una Fondazione denominata «Marcinelle dueseidue» con sede in Manoppello (PE), di seguito denominata Fondazione, alla quale partecipa come socio fondatore.

2. La Fondazione di cui al comma 1 è costituita con atto pubblico secondo le modalità previste dal codice civile.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione di cui al comma 1.


Art. 3.

*Condizioni per la partecipazione della Regione alla Fondazione*

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione prevedano l'indicazione espressa delle seguenti finalità:

a) promuovere attività, iniziative, giornate di studio, seminari, incontri culturali e didattici rivolti in particolare alle giovani generazioni finalizzati a mantenere vivo il ricordo della tragedia di Marcinelle;

b) attivare progetti di turismo delle radici, di viaggi della memoria e scambi culturali che vedano coinvolte in primo luogo le istituzioni scolastiche, specialmente le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio della Val Pescara, e i giovani, con viaggi annuali ai fini conoscitivi della realtà di Marcinelle;



c) promuovere concorsi, scambi di studi e culturali anche con il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle Università, volti ad assegnare borse di studio ai migliori elaborati degli studenti degli Istituti di istruzione secondaria della Regione Abruzzo su tematiche inerenti la tragedia di Marcinelle, la tutela dei lavoratori ed il fenomeno migratorio in generale, anche incoraggiando forme innovative e moderne di divulgazione;

d) promuovere e partecipare, al fine di favorire l'ospitalità delle persone partecipanti alle occasioni di cui alle lettere a), b) e c), e provenienti sia dal Belgio che da altre località italiane ed internazionali, alla realizzazione di un ostello intitolato alla memoria delle vittime della tragedia di Marcinelle, nel territorio della Val Pescara.

2. Lo Statuto della Fondazione deve essere conforme ai principi democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Abruzzo e la partecipazione della Regione alla Fondazione medesima è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo preveda la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante designato dal Consiglio regionale.

3. Alla Fondazione possono partecipare i seguenti comuni abruzzesi che hanno prestato forza lavorativa nella miniera o avuto vittime nella tragedia di Marcinelle: Alanno, Casoli, Castel del Monte, Castelvecchio Subequo, Elice, Farindola, Isola del Gran Sasso, Lettomanoppello, Manoppello, Ovindoli, Rosciano, Roccascalegna, Sant'Eusanio del Sangro, Turrivalignani e le tre associazioni istituite per tenere viva la memoria dell'evento: Associazione «Marcinelle, per non dimenticare» di Manoppello, Associazione «Minatori vittime di Bois du Cazier» di Lettomanoppello e Turrivalignani, Associazione «Voci dalla miniera» di Palombaro.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. La Regione Abruzzo, a decorrere dall'esercizio 2024, partecipa alla Fondazione «Marcinelle dueseidue» autorizzando una spesa di euro 50.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 del Bilancio regionale 2023-2025.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Partecipazione alla Fondazione Marcinelle dueseidue», istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al Bilancio di previsione regionale 2023-2025 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni:

a) esercizio 2024, per la sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato «Partecipazione alla Fondazione Marcinelle dueseidue» per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 441338/1 (Fondo speciale parte corrente ex art. 49 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.) per euro 50.000,00;

b) esercizio 2025, per la sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato «Partecipazione alla Fondazione Marcinelle dueseidue» per euro 50.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 441338/1 (Fondo speciale parte corrente ex art. 49 decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.) per euro 50.000,00.

4. Per gli anni successivi al 2025 si provvede con legge di bilancio.

5. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

6. I contributi di cui al presente articolo destinati alla partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 102/3 del 27 dicembre 2023, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente f.f.:* ZACCARDI PETTINARI

24R00087

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2024, n. 2.

**Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 17 gennaio 2024)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 2

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 102/2 del 27 dicembre 2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

**Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio)**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO



**Valorizzazione dei negozi storici. Modifiche alla legge regionale  
31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio)**

Art. 1.

*Sostituzione del Capo I del titolo V della legge regionale n. 23/2018*

1. Il Capo I del titolo V (Negozi storici abruzzesi) della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

«CAPO I

*Riconoscimento dei negozi storici*

Art. 66

*Finalità*

1. La Regione, ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per i beni ivi contemplati, promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove forme di coinvolgimento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

Art. 67

*Negozi storici*

1. Ai fini del presente Capo sono definiti negozi storici gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande caratterizzati da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell'attività, della tipologia di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse, al mantenimento di attrezzature storiche, all'espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.

2. Al riconoscimento dei negozi storici provvede il Comune territorialmente competente previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno quaranta anni continuativi, salvo interruzioni per eventi straordinari o calamità naturali, nello stesso locale o nella stessa area, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie identificative;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzii il radicamento nel tempo dell'attività stessa o del metodo di lavoro;

c) accesso dei locali su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

d) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

3. Le proposte di riconoscimento sono presentate dal titolare dell'attività commerciale, anche attraverso le associazioni di rappresentanza delle imprese, al Comune territorialmente competente, che provvede, in ragione della complessità dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, anche avvalendosi della collaborazione delle CCIAA ai fini del reperimento dei dati e della documentazione storica.

4. La domanda di riconoscimento è corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tesa a specificare in sintesi il possesso dei requisiti di cui al comma 2;

b) documentazione storica dell'impresa e dell'unità locale di riferimento comprovante la data di inizio dell'attività, i passaggi generazionali intervenuti e le fasi di gestione dell'attività;

c) planimetria dei locali e delle relative pertinenze;

d) documentazione fotografica dell'esterno e dell'interno dell'unità locale, idonea ad evidenziare il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento.

5. Per effetto del provvedimento di accoglimento, l'attività commerciale è riconosciuta negozio storico ed al titolare è concesso l'uso del relativo logo, che in ogni caso non costituisce un marchio di qualità o di certificazione, secondo le modalità definite nel disciplinare di cui all'art. 67-*quater*.

6. La revoca del riconoscimento è disposta dal Comune nei seguenti casi:

a) qualora venga meno una delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o di modifica di destinazione d'uso dei locali.

6-*bis* Il Comune provvede alla comunicazione al Servizio regionale competente di cui all'art. 67-*bis* dei provvedimenti di riconoscimento e di revoca adottati ai sensi del presente articolo secondo le modalità ed i tempi fissati dal disciplinare di cui all'art. 67-*quater*.

7. Il titolare dell'attività commerciale riconosciuta negozio storico è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di ogni variazione potenzialmente idonea ad integrare una delle cause di revoca ai sensi del comma 6.

8. Nell'ambito delle funzioni assegnate ai sensi del comma 4 dell'art. 4, i Comuni territorialmente competenti assicurano la vigilanza ed il controllo sul mantenimento dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento.

Art. 67-bis

*Elenco regionale dei negozi storici*

1. Presso il Servizio competente del Dipartimento dello sviluppo economico e Turismo della Regione è istituito l'Elenco ricognitivo regionale dei negozi storici della Regione Abruzzo.

2. Il Servizio di cui al comma 1, sulla base delle comunicazioni effettuate dai Comuni, provvede annualmente all'iscrizione nell'Elenco regionale dei negozi storici che hanno ottenuto il riconoscimento ed alla cancellazione in caso di revoca ai sensi dell'art. 67, comma 6.

3. L'Elenco regionale e gli aggiornamenti annuali sono pubblicati, entro il 31 dicembre di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT) e sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 67-ter

*Misure di sostegno*

1. La Regione promuove interventi a favore delle attività commerciali riconosciute negozi storici ai sensi dell'art. 67 diretti a:


a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione ed il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani;

b) favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa;

c) difendere e sostenere il patrimonio storico attraverso la valorizzazione delle attività che ne mantengono integra la memoria;

d) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica;

e) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizio-



namento sul mercato dei negozi storici in un'ottica di integrazione tra storicità e modernità;

f) accrescere l'attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzando le vie storiche e gli itinerari turistici e commerciali, ivi comprese le periferie nelle quali hanno sede attività storiche;

g) favorire, sostenere e valorizzare la promozione e l'utilizzo di prodotti agroalimentari di provenienza regionale.

2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

a) può concedere contributi anche a fondo perduto ai titolari dei negozi storici iscritti nell'Elenco regionale;

b) può prevedere specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;

c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;

d) promuove accordi con i Comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e dell'artigianato, per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sui negozi storici iscritti nell'Elenco regionale;

e) determina criteri di premialità nell'ambito dei bandi regionali relativi all'innovazione, valorizzazione e tutela delle imprese sul territorio, con particolare riguardo ai bandi regionali finalizzati all'informaticizzazione digitale;

f) promuove nei circuiti turistici l'Elenco regionale dei negozi storici.

3. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere finanziati anche con Fondi europei.

4. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, in relazione alle misure di sostegno di cui al presente articolo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

5. Le attività che hanno ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi del presente articolo sono vincolate per almeno tre anni al mantenimento della destinazione d'uso dei locali.

6. Nei casi di revoca di cui all'art. 67, comma 6, nei confronti dell'attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi del presente articolo è disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale definisce annualmente le misure di sostegno nei limiti delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di cui all'art. 148.

Art. 67-quater

*Modalità attuative*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, adotta un disciplinare per la definizione delle modalità di attuazione del presente Capo.

2. Con il disciplinare di cui al comma 1 sono definite in particolare:

a) l'ulteriore specificazione dei requisiti di cui all'art. 67, comma 2, anche in relazione alle diverse categorie merceologiche;

b) la modulistica unitaria per la presentazione delle istanze ai Comuni;

c) le modalità e i termini per la trasmissione dei provvedimenti comunali di riconoscimento al Servizio competente del Dipartimento dello sviluppo economico e Turismo della Regione;

d) le forme e i termini della collaborazione con le Camere di commercio, industria e artigianato della Regione;

e) le caratteristiche grafiche e tecniche del logo identificativo, assicurando la presenza nello stesso dello stemma regionale accanto a quello del Comune concedente nonché le principali modalità di utilizzo dello stesso.».

Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si deve provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 148 della legge regionale n. 23/2018.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 102/2 del 27 dicembre 2023, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

**24R00088**

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2024, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 3 - del 17 gennaio 2024)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 3

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 102/8 del 27 dicembre 2023;


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2024, N. 3

**Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali)**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

**Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali)**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2008*

1. Al comma 1 del l'art. 2 della legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali), dopo le parole «le amministrazioni comunali e provinciali» sono inserite le seguenti parole: «che, a decorrere dal 31 dicembre 2024, non hanno approvato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), oppure».

Art. 2.

*Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 1/2008 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA). — 1. È istituito, a cura dell'Assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni e delle province, ai sensi dell'art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell'art. 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Nel registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziato. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell'amministrazione regionale e, ove presente, l'atto di nomina del commissario *ad acta*.

3. L'Assessorato trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l'elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro il 30 marzo 2025.

4. La regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.

5. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predisponde, entro il 31 dicembre 2024, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all'art. 32, commi da 20 a 25, della legge n. 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettiva riguardante le relative forme di disabilità».

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 102/8 del 27 dicembre 2023, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente:* SOSPURI

24R00089

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 21 marzo 2024, n. 5.

**Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 del 29 marzo 2024 - n. 10).*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Principi e finalità*

1. Nell'ambito delle politiche di *welfare* la regione promuove la solidarietà familiare e l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di coloro che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità grave, ne riconosce il valore sociale ed economico nonché i rilevanti vantaggi che ne trae la collettività e ne promuove la tutela ai fini della conciliazione con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa.

2. Nel rispetto delle specifiche competenze, collaborano e concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a) la regione;


b) le aziende sanitarie provinciali;

c) i distretti socio-sanitari, le case di comunità, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che operano all'interno delle stesse;

d) i comuni;

e) gli enti del terzo settore;

f) le istituzioni scolastiche.



## Art. 2.

*Caregiver familiare*

1. La regione riconosce e valorizza la figura del *caregiver* familiare, come definita dal comma 255 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, promuovendo azioni di supporto allo stesso che consentano la piena integrazione dell'attività da questi prestata con la rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari.

2. Il *caregiver* familiare è riconosciuto all'atto della presa in carico della persona assistita da parte del Servizio sanitario regionale ovvero da parte dei servizi sociali quale soggetto volontario indicato dall'assistito ovvero da chi ne esercita la tutela.

3. Il *caregiver* familiare, integrandosi con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita e opera, in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano assistenziale individuale (PAI) e del progetto di vita, assistendo e supportando l'assistito, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione delle pratiche amministrative.

4. Il *caregiver* familiare non sostituisce altre forme di assistenza sanitaria e di cura necessarie, per le quali invece l'assistito può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura.

5. Il *caregiver* familiare interagisce e integra la propria attività con quella degli operatori di cura e assistenza afferenti al sistema dei servizi pubblici e privati.

6. Il *caregiver* familiare svolge la propria attività volontaria di cura e assistenza anche avvalendosi di specifici percorsi formativi.

7. Il *caregiver* familiare, previo consenso della persona assistita o di chi la rappresenta ai sensi dell'ordinamento civile, è coinvolto nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e interviene nel più ampio progetto individuale e di vita.

8. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso soggetto assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori.

## Art. 3.

*Compiti della regione*

1. La regione definisce le modalità per favorire il riconoscimento e l'integrazione dell'attività del *caregiver* familiare nell'ambito del sistema regionale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

2. La regione, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili:

a) prevede, nell'ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, interventi di sostegno e azioni di supporto, anche economico, per l'adattamento domestico alle necessità di cura dell'assistito nonché per la fornitura di ausili e presidi idonei alla prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico e per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

b) promuove iniziative in collaborazione con le rappresentanze datoriali e con gli ordini professionali, tese ad assicurare un maggiore equilibrio tra attività professionale e vita familiare che consentano di conciliare la vita lavorativa con le necessità di cura degli assistiti, in attuazione della direttiva 2019/1158/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;

c) favorisce la definizione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedono premi agevolati e costi calmierati per le polizze stipulate dai *caregiver* familiari;

d) promuove iniziative e misure, anche con le associazioni datoriali, per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura, con particolare riferimento ai *caregiver* familiari;

e) promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e iniziative pubbliche e private a sostegno del *caregiver* familiare;

f) favorisce l'integrazione della figura del *caregiver* familiare con la rete dei servizi socio-sanitari, anche mediante programmi di aggiornamento a favore del personale sanitario e socio-sanitario tesi a valorizzarne l'attività;


g) predispone un'adeguata rete di comunicazione che consenta al *caregiver* familiare di poter accedere costantemente al supporto informativo e operativo del personale sanitario e socio-sanitario, anche attraverso la creazione di pagine web dedicate e accessibili;

h) promuove il *welfare* di prossimità anche mediante lo sviluppo di reti animate da enti del terzo settore e dagli stessi *caregiver*, attraverso la predisposizione di appositi bandi e progetti per la creazione di reti solidali e di mutuo soccorso che contribuiscano a ridurre il rischio di isolamento sociale del *caregiver* familiare, favorendo l'inclusione dell'assistito ed il supporto del *caregiver* familiare, nel rispetto prioritario del diritto di scelta della persona con disabilità;

i) promuove lo sviluppo di sistemi di informazione e comunicazione basati sulle nuove tecnologie a supporto dell'attività del *caregiver* familiare ovvero di un parente se richiesto dal *caregiver* familiare;

l) promuove programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei *caregiver* familiari e sulla relazione e comunicazione dovuta agli stessi, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, di concerto con l'assessore regionale per la salute, sono adottate le misure attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.



## Art. 4.

*Compiti dei comuni*

1. I comuni, attraverso i propri servizi sociali, favoriscono il sostegno e l'affiancamento necessario al *caregiver* familiare per svolgere un'assistenza qualificata.

## Art. 5.

*Compiti delle aziende sanitarie provinciali*

1. Le aziende sanitarie provinciali (ASP), nei limiti delle proprie competenze programmatiche e organizzative, riconoscono e definiscono il ruolo e l'apporto del *caregiver* familiare all'interno della rete di cura e di *welfare* locale, le attività formative e di orientamento nonché le modalità di coinvolgimento del *caregiver* familiare all'interno del percorso di cura della persona assistita.

2. Le ASP, nell'ambito della propria programmazione, assicurano:

a) la definizione delle modalità di coinvolgimento del *caregiver* familiare all'interno del percorso di cura della persona assistita, anche mediante attività di formazione e addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di assistenza prestato dal *caregiver*;

b) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;

c) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari;

d) la programmazione di soluzioni volte a fronteggiare situazioni di emergenza che interessano l'assistito, segnalate dal *caregiver* familiare;

e) percorsi di supporto psicologico finalizzati al conseguimento e al mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, anche con momenti di supporto familiare e con l'utilizzo della telemedicina;

f) interventi, programmati o di emergenza, di sollievo dal carico delle cure primarie in favore del *caregiver* familiare che fornisce assistenza o sostegno personale a un soggetto affetto da patologie croniche, attraverso il coordinamento con i servizi di assistenza domiciliare;

g) al *caregiver* familiare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla *privacy*, informazioni puntuali ed esaurienti in merito alle problematiche della persona che necessita di cura ed assistenza, ai suoi bisogni assistenziali ed alle cure necessarie, ai diritti ed ai criteri di accesso alle prestazioni integrate nonché alle diverse opportunità e risorse presenti sul territorio che possano essere di sostegno all'attività di assistenza e di cura.

3. Ciascuna ASP individua, nell'ambito dei propri uffici, un soggetto responsabile del coordinamento delle azioni di supporto al *caregiver* familiare.

4. Le ASP, anche avvalendosi del soggetto di cui al comma 3, censiscono e monitorano le attività dei *caregi-*

*ver* familiari presenti sul territorio anche al fine di verificare il risparmio di spesa derivante al Servizio sanitario regionale dal mancato ricovero degli assistiti in strutture ospedaliere di lungodegenza o in strutture per anziani non autosufficienti.

## Art. 6.

*Rete di sostegno al caregiver familiare*

1. La rete di sostegno al *caregiver* familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di cui all'art. 15 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 nonché dalle reti di solidarietà promosse da iniziative private o da enti del terzo settore.

2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:

a) il *case manager* individuato nell'ambito del progetto personalizzato, individualizzato e partecipato di cui all'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, realizzato dalle unità di valutazione multidimensionale, quale referente del *caregiver* familiare;

b) il soggetto responsabile del coordinamento delle azioni di supporto al *caregiver* di cui all'art. 5, comma 3;

c) il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e l'infermiere di comunità;

d) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari;


e) gli enti del terzo settore accreditati che intervengono anche al fine di contrastare i rischi di isolamento del *caregiver* familiare nonché i fenomeni connessi allo stress intenso e prolungato cui sono sottoposti i *caregiver* familiari nel corso dell'attività di assistenza.

## Art. 7.

*Riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo del caregiver familiare*

1. La regione, anche al fine di favorirne l'accesso ovvero il reinserimento lavorativo, promuove percorsi formativi per coloro i quali abbiano prestato o prestino la propria attività di assistenza e cura nella qualità di *caregiver* familiare, adottati nel rispetto del sistema di formazione professionale di cui alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e successive modificazioni.

2. Le competenze acquisite dal *caregiver* familiare, riconosciute e certificate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, possono essere riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi per l'accesso ad ulteriori percorsi formativi del sistema regionale nell'ambito di attività di assistenza alla persona nonché ai fini di politiche attive mirate all'inserimento e reinserimento lavorativo.



## Art. 8.

*Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento del terzo settore*

1. Per sostenere e accompagnare il *caregiver* familiare nelle sue attività, la regione, promuovendo forme di collaborazione con i comuni e in accordo con distretti socio-sanitari, adotta le seguenti misure:

*a)* promuove e supporta, anche attraverso bandi rivolti agli enti del terzo settore, iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, alle strutture sociali, socio-sanitarie e sanitarie, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, riguardanti la non autosufficienza, la disabilità e il valore sociale dell'attività di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare, anche per favorire il benessere delle persone fragili;

*b)* favorisce, attraverso le forme di partecipazione previste dalla normativa regionale vigente, il coinvolgimento del terzo settore nella programmazione degli interventi sulla salute e per il benessere fisico e psico-sociale delle persone con disabilità o non autosufficienti.

## Art. 9.

*Clausola valutativa*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a cadenza biennale, l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentito l'assessore regionale per la salute, trasmette alla Commissione «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente i seguenti dati e informazioni:

*a)* le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della popolazione siciliana in stato di potenziale necessità di assistenza e cura alla persona;

*b)* gli interventi realizzati in attuazione della presente legge dalla regione, dai comuni, dagli enti del sistema sociale, socio-sanitario e sanitario regionale, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti, le caratteristiche dei beneficiari e i risultati conseguiti;

*c)* le eventuali criticità emerse in fase di attuazione delle misure di sostegno e promozione previste dalla presente legge.

2. La Commissione «Salute, servizi sociali e sanitari» dell'assemblea regionale siciliana esamina la relazione e formula eventuali osservazioni in ordine alla stessa.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse assegnate all'obiettivo specifico ES04.11 del Programma regionale FSE+ 2021-2027, nella misura massima di 500 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2024-2027.

2. All'attuazione della presente legge possono altresì concorrere le risorse vincolate provenienti dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 21 marzo 2024


SCHIFANI

*Assessore regionale per la famiglia,  
le politiche sociali e il lavoro*  
ALBANO

*Assessore regionale per la salute*  
VOLO

(*Omissis*).

24R00163





## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 4 1 1 1 6 \*

€ 2,00

